

# Regolamento per la fornitura di servizi e conferimento incarichi professionali

Approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo n. 2 del 29 maggio 2015

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale della Fondazione Mo.So.S.(di seguito, per brevità: "Fondazione") per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla cosiddetta "soglia comunitaria" nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di acquisti in economia, in particolare di quelle contenute nel D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per importi inferiori alla cosiddetta "soglia comunitaria".
2. L'acquisizione in economia può avvenire:
  - a. in amministrazione diretta;
  - b. a cottimo fiduciario.
3. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono eccedere il limite di €50.000,00 (oltre IVA).
4. Sono eseguiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad operatori economici.
5. L'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa per importi non superiori ad euro 211.000 (oltre IVA) nonché nei casi particolari previsti dal successivo punto 7 del presente articolo. L'acquisizione di lavori in economia è ammessa per importi non superiori a euro 200.000 (oltre IVA). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del codice. Nelle ipotesi di contratti pluriennali, i limiti si riferiscono alla spesa prevista per l'intero periodo di affidamento. Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono da intendersi sempre "oneri fiscali esclusi". E' fatto divieto di frazionamento.
6. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i lavori di cui all'art. 125, comma 6, D.Lgs. 163/06, entro l'importo sopraindicato e nell'ambito delle specifiche competenze della Fondazione. E' fatto divieto di scissione o frazionamento delle forniture di beni; qualora sia necessaria la suddivisione della fornitura in lotti separati, per l'applicazione della soglia prevista dal precedente art. 1, si tiene conto del valore stimato della totalità dei lotti. E' pure vietato il frazionamento di servizi e lavori rientranti nella stessa specie, salvo motivate ragioni di convenienza da rendere formalmente e motivatamente come da precedenti commi.
7. È ammesso il ricorso all'acquisizione in economia dei beni e servizi riconducibili alle categorie merceologiche indicate negli allegati A e B, entro l'importo per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, di euro 211.000,00 (oltre IVA). E' ammesso, altresì, il ricorso all'acquisizione in economia dei beni e servizi riconducibili alle suddette categorie nei seguenti casi particolari:

- a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (ivi non previste) qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

## **Art. 2 Fornitura dei servizi formativi, di funzionamento della Fondazione e ausiliari**

I Docenti esperti dei corsi di formazione, il personale addetto alle attività amministrative e di tutoraggio, i coordinatori, addetti al monitoraggio e tutte le figure necessarie allo svolgimento dei corsi erogati ed al funzionamento della Fondazione, saranno selezionati sulla base del Curriculum Vitae (CV) formativo e professionale. La Fondazione reperisce il proprio personale, strettamente necessario alla stabilità della propria organizzazione ed allo svolgimento delle proprie attività, con bandi di evidenza pubblica per selezionare personale con determinate professionalità atte a garantire elevati standard qualitativi. Nella definizione dei criteri di selezione si privilegeranno quelle persone, con adeguata professionalità, che svolgono e/o hanno svolto attività con i soci fondatori.

In particolare, i docenti, nella misura di almeno il 50% dovranno provenire dal mondo del lavoro e/o mondo delle professioni con specifiche competenze autocertificate mediante CV.

Tutti i docenti che saranno individuati devono aver maturato un periodo di lavoro/studio/ricerca specifico nel settore di riferimento del corso per un periodo non inferiore a 5 anni.

I docenti provenienti dal mondo del lavoro selezionati non dovranno aver lasciato il posto di lavoro da più di 5 anni.

Il personale individuate nel regolamento della Fondazione come "figure operative", sono selezionati tra coloro che, candidati allo svolgimento di detti ruoli, offrono maggiori garanzie professionali.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia di lavori è consentito ai sensi di quanto stabilito dall'art. 125, dal comma 5° al comma 8° del D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le seguenti tipologie di lavori:

- Esecuzione di opere edili od impiantistiche urgenti o non preventivabili;

- Manutenzione o riparazione di opere od impianti sanitari e non sanitari per un importo non superiore a €100.000,00 oltre I.V.A.;
- Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- Lavori per la compilazione di progetti;
- Completamento opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, o in danno dell'appaltatore inadempiente

### **Art. 3 Forme di contrattazione**

I contratti per l'acquisizione in economia di beni e/o servizi e lavori sono disciplinati dalle vigenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia e, a quest'ultimo riguardo, segnatamente dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché, nell'ambito di esse e con riferimento alle acquisizioni dirette di importo inferiore alle soglie indicate, del presente regolamento.

Le soglie massime di pagamento per l'acquisizione di servizi così come l'ammissibilità della spesa sono individuati dai parametri retributivi stabiliti nella circolare del Ministero del Lavoro Circ. n°. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche.

Detti contratti si definiscono:

- quanto ai beni, i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto (con o senza opzione) per l'acquisizione di prodotti, conclusi con un fornitore, anche se la fornitura stessa comporti opere di posa ed installazione;
- quanto ai servizi, i contratti o le convenzioni a titolo oneroso stipulati con un prestatore di servizi, compresi i servizi bancari, assicurativi e finanziari, i servizi informatici, nonché quelli di formazione del personale, esclusi quelli stipulati con soggetti che operano nei settori dell'erogazione di acqua e di energia, che forniscono servizi di trasporto o che operano nel settore delle telecomunicazioni.
- quanto ai lavori, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti.

### **Art. 4 Programmazione**

1. Le acquisizioni in economia di beni e/o servizi della Fondazione, qualunque sia l'importo di fornitura, e la tipologia del bene e/o servizio, devono essere effettuate, di regola, sulla scorta di chiara e puntuale programmazione, anche con riguardo al divieto di frazionamento. E', difatti, vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di non sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

2. Attraverso tale programmazione le competenti Strutture della Fondazione, acquisiscono ulteriori elementi per le loro attribuzioni e responsabilità in ordine:

- alla previsione di spesa annuale per l'attuazione del programma delle acquisizioni;
- alla costituzione di uno strumento di riferimento per i controlli finanziari sull'attività acquisitiva;

- al conseguimento di economie di spesa attraverso acquisti per quantitativi annuali.

## **CAPO II CONTRATTAZIONE DIRETTA**

### **Art. 5 Modalità acquisitive**

La modalità di contrattazione diretta (rispetto a quella mediata prescritta dalle procedure ad evidenza pubblica) secondo gli usi del commercio, deve essere individuata caso per caso, con possibilità di avvalersi anche attraverso il ricorso a procedure telematiche, ivi compresa la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.

Detta modalità deve essere conforme ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (principi immanenti nella natura pubblica della Fondazione e, conseguentemente, nei suoi comportamenti) e, pertanto, devono essere osservati i sottodistinti criteri minimi essenziali:

- pluralità di interpellati e prospettazione a tutti i concorrenti delle stesse possibilità negoziali (principi di economicità e di imparzialità);
- contrattazione e conclusione della stessa con modalità non riservate e, quindi, testimoniali (principio della trasparenza);
- economicità del risultato (principio del buon andamento) in coerenza con il livello di concorrenza attivabile e le aspettative di prezzo e di qualità, nel rispetto del vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.

Per l'espletamento delle procedure negoziate di cui è caso, ci si avvale anche di un Albo dei Fornitori e dei prestatori di servizi, suddiviso per categorie merceologiche, istituito ai sensi dell'art. 45 del nuovo Codice degli appalti.

Le Ditte fornitrici saranno interpellate via fax o via posta elettronica, con fissazione del termine di offerta non inferiore a cinque giorni dalla data dell'invito. Nei casi di massima urgenza tale termine potrà essere ridotto a tre giorni. Nel caso di prestazioni complesse, esso dovrà essere non inferiore a sette giorni.

I soggetti invitati, in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per le pubbliche forniture, debbono essere almeno in numero di cinque, eccettuati i casi in cui l'esclusività, la limitata entità e/o l'urgenza dell'acquisizione, rendano necessario il ricorso ad un determinato soggetto. Detta eccezione va di volta in volta adeguatamente e formalmente motivata a cura del Responsabile Unico del procedimento di cui al successivo art. 7 che ha disposto tale acquisizione, mediante apposita relazione da conservare agli atti con tutta la documentazione relativa alla procedura acquisitiva.

## **Art. 6 Metodi di scelta e competenze**

1. Per servizi o forniture di importo pari o **superiore ad €. 40.000,00** (compreso IVA) e fino alla soglia di €.211.000,00 (compreso IVA), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati in base ad indagini di mercato condotte sia secondo i metodi tradizionali, sia attraverso i mezzi informatici ed elettronici a disposizione da parte del soggetto preposto ovvero tramite l'Albo dei Fornitori di cui all' 5 del presente Regolamento.
2. Per servizi o forniture di importo inferiore ad **€.40.000,00 (compreso IVA)**, è consentito l'affidamento diretto. Con tali modalità, nei limiti d'importo di cui al comma 1 del presente articolo, si potrà analogamente procedere nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza .In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando:
  - a) le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale;
  - b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 (compreso IVA) e fino ad € 200.000,00 (compreso IVA) l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato condotte sia secondo i metodi tradizionali, sia attraverso i mezzi informatici ed elettronici a disposizione.
4. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 (oltre IVA) è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

## **Art. 7 Responsabile Unico del procedimento.**

Dovrà essere individuato un responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 241/90 con riferimento alle procedure dirette all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. il Responsabile unico del Procedimento (Rup) per gli acquisti in economia, coincide con il Direttore della Fondazione.

## **Art. 8 Contrattazione**

1. Alla contrattazione prende parte il responsabile del procedimento (o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è tenuto a sostituirlo) e, di regola, il preposto alla Struttura destinataria della fornitura del bene e/o servizio ed, eventualmente dalle figure professionali inserite nel processo

acquisitivo, con verbalizzazione a cura di un operatore amministrativo a ciò deputato dal responsabile della Struttura competente.

2. L'esito della contrattazione costituisce, in conformità al criterio di assegnazione predeterminato, titolo per la scelta del contraente mediante atto formale, nonché per la stipula del relativo contratto, fatta salva la facoltà di mandare deserta tale contrattazione con formale e motivato atto dello stesso organo deliberante, ove le risultanze siano valutate non rispondenti all'interesse della Fondazione, sulla base di apposita analisi formalmente redatta in termini di terzietà rispetto ai partecipanti alla contrattazione.

3. Per le acquisizioni in economia di beni, servizi e/o lavori oggetto del presente Regolamento la Fondazione si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente. Il Responsabile Unico del Procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti anormalmente bassa, in conformità alle disposizioni del D.lgs.163/2006 (artt.86,87,88). In ogni caso la Fondazione si riserva di non procedere alla aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

4. L'ordinazione di beni e servizi, in esecuzione della corrispondente determinazione, deve essere effettuata nella forma scritta, di regola mediante lettera od altro atto, ovvero scrittura privata, emessa dal soggetto competente all'acquisizione ed accettazione scritta da parte del contraente.

5. L'ordinazione, secondo le tipologie contrattuali regolate dal diritto comune, deve contenere le prescrizioni tipiche per le forniture ad una pubblica Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, a titolo indicativo: le condizioni di fornitura, il prezzo, le modalità di pagamento e penalità applicabili in caso di ritardo o altre irregolarità nell'adempimento imputabili al contraente; l'obbligo del contraente stesso di uniformarsi, comunque, alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti; la facoltà per la Fondazione di provvedere, in caso di inadempimento, di risolvere l'obbligazione, mediante semplice denuncia, nei casi in cui il contraente medesimo venga meno ai patti concordati ovvero alle norme di legge e di regolamento vigenti.

## **Art. 9 Inadempienze**

In caso di ritardo o di altra irregolarità imputabile al contraente nell'esecuzione del contratto, si applicano (in coerenza con le prescrizioni di cui all'articolo precedente) le penali stabilite nella lettera o atto di ordinazione. Dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata ad avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il soggetto che ha disposto l'acquisizione avvia la procedura per l'esecuzione, in tutto o in parte, della fornitura attraverso altro contraente, con oneri a carico dell'inadempiente, salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dalla Fondazione.

Le penali, l'esecuzione in danno ed il risarcimento sono subordinati, in sede di perfezionamento contrattuale, all'espressa specifica approvazione da parte del contraente delle clausole relative, a norma dell'art. 1341 cod. civ..

Per le forniture in economia di lavori, beni e/o servizi, oggetto del presente regolamento, salvo casi particolari che verranno di volta in volta individuati dal responsabile del procedimento, non è

prevista la costituzione, da parte delle ditte offerenti, del deposito cauzionale provvisorio, mentre, al termine della procedura di acquisizione, potrà essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo alla sola ditta aggiudicataria, per forniture di lavori di importo superiore ad euro 40.000,00 + IVA e di beni e servizi di importo superiore ad euro 20.000,00 + I.V.A., fino a un massimo del 10% dell'importo complessivo, al netto dell'I.V.A.

#### **Art. 10 Collaudo, liquidazione, ordine di pagamento e pagamento.**

Prima che si disponga per il pagamento dei beni e servizi forniti e dei lavori eseguiti, gli stessi devono essere collaudati entro quindici giorni dal completamento del lavoro o del servizio o acquisizione del bene dagli organismi tecnici competenti o da persona esperta della materia, anche dipendente; il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione o da un attestato di conformità della fornitura secondo le vigenti disposizioni in materia, rilasciato dal preposto (o suo delegato) alla Struttura destinataria del bene e servizio.

La liquidazione delle fatture consisterà nel riscontro di congruità tra quanto ordinato e quanto ricevuto per quantità, prezzo, qualità, termini e modalità di consegna, regime fiscale applicato, osservanza di eventuali altre condizioni di fornitura od esecuzione di lavori.

Ad ogni fattura dovranno essere allegate: copia dell'ordinativo, bolle di consegna o di lavoro emesse dal fornitore o altri documenti utili ai fini della liquidazione.

Sono ammesse al pagamento, non prima di trenta giorni dalla presentazione della fattura a cura del responsabile della funzione economico-finanziaria mediante emissione del titolo di spesa e, quindi, dell'ordine di pagamento, le fatture e le note relative alle forniture di beni e/o servizi emesse secondo la presente disciplina, corredate dagli atti di collaudo (o da certificato di regolare esecuzione/attestato di conformità), con atto di attestazione formale, in sede liquidativa da parte dei preposti alla relativa funzione.

La documentazione di cui al precedente comma deve essere prodotta in originale da unire al titolo di ordinazione del pagamento ed in copia da conservare agli atti, corredandoli, ove si tratti di acquisizione di beni durevoli, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario fisico e delle annotazioni relative al registro dei cespiti ammortizzabili ovvero, ove si tratti di acquisizione di beni di consumo, della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri dei materiali non inventariabili.

### CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### **Art. 11 Disposizioni transitorie e di rinvio**

Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti in esso indicati. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e forniture. Troveranno pertanto applicazione le norme in materia di evidenza pubblica.

#### **Art.12 Allegati**

I seguenti allegati sono parte integrante del regolamento

- a) codificazione forniture di ben
- b) codificazione forniture servizi
- c) regolamento rimborso spese

#### **Art. 13 Rimando alla Normativa Vigente**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti.

#### **Art. 14 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio di Indirizzo di relativa adozione.

